

Art 11 LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 29

Tipi di Licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse e Deleghe

1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validita' su tutto il territorio nazionale.

2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria.

3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attivita' alieutica nelle acque interne sono le seguenti:

a) **Licenza Tipo "A"**: per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla legge n° 250 del 13 marzo 1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

b) **Licenza Tipo "B"**: per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, armata con uno o piu' ami, nonche' con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;

c) **Licenza Tipo "C"**: per l'esercizio della pesca non professionale con l'uso della canna senza mulinello, armata con uno o piu' ami, secondo i tempi e i modi previsti dai Regolamenti vigenti;

d) **Licenza Tipo "D"**: riservata agli stranieri e valida tre mesi dalla data di rilascio, per l'esercizio della pesca secondo le modalita' espresse per la licenza di tipo "B".

4. Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate all'articolo 14, commi 18 e 19, della tariffa approvata con DL n. 230 del 22 giugno 1991, modificata con DL n. 31 del 23 gennaio 1992.

5. Le soprattasse individuate dal DL n. 31 del 23 gennaio 1992 saranno ripartite tra le Amministrazioni Provinciali, le Associazioni sportive dei pescatori iscritte all'Albo Regionale e le Associazioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del Consiglio Regionale, da emettersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (decreto legislativo 230/91 - allegato 1 n. d'ordine 18).

6. Il versamento del tributo annuale sara' effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno mediante versamento su modulo di conto corrente postale.

7. Alle Province e' delegata la funzione amministrativa del rilascio delle licenze di pesca, secondo criteri e modalita' che le stesse stabiliranno. Alle Province non e' consentita l'imposizione di ulteriori tributi. Alle Amministrazioni provinciali spetta la tenuta e il relativo aggiornamento dei registri delle licenze rilasciate.

8. Le Province, peraltro, potranno delegare le funzioni relative al rilascio del libretto delle licenze di tipo "B", "C", "D", ai Comuni, alle Comunita' Montane, ad altri Enti locali e funzionali ed alle Associazioni piscatorie iscritte all'Albo di cui all' articolo 7; questi trasmettono alle Province, periodicamente e comunque, non oltre i tre mesi dall'emissione, le ricevute dei libretti rilasciati, affinche' le stesse provvedano all'aggiornamento dei registri.

9. Per tutti i tipi di licenze, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non puo' rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa, (decreto legislativo 230/91 - n. d' ordine 18).